



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma

Via Luigi Pianciani, 32 - 00185 Roma - ☎ 067739 2583

PEC usprm@postacert.istruzione.it

PEO segrusp.rm@istruzione.it

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale
prot. n. _5231 - USCITA

ROMA, 10.03.2014

Ai Dirigenti
le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
di Roma e provincia

OGGETTO: Anno di prova - Chiarimenti - a.s. 2013/14

In riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito al superamento del periodo di prova per il personale nominato in ruolo dopo il 01.09.2013, si porta all'attenzione delle SS.LL. la nota prot AOODGPER n. 1441 del 20.2.2014 - pubblicata sulla rete Intranet - laddove, al punto 2 recita: *".....Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l'anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.). Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio: "...è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini....."*

In particolare, la nota MIUR prot AOODGPER n. 3699 del 29.2.2008, aveva infatti già chiarito: *"...si precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell'a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale. Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio."*

Resta inteso che tali disposizioni esplicano i loro effetti per tutto il personale, docente ed ATA, venutosi a trovare nelle condizioni sopra descritte.

IL DIRIGENTE
F.to Giuseppe Minichiello